



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

DOTT. DIGREGORIO

RG. 462/2024

RG. 462-1/2024

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E EX ART. 414 C.P.C.

PER

Ministero dell'Istruzione e del merito (c.f. 80185250588), con sede in Roma, in persona del Ministro pro-tempore; **Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata** (c.f. 96013630767), con sede in Potenza, in persona del Dirigente pro-tempore; **Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera** (C.F. 80001420779), con sede in Matera alla via Lucana 194, in persona del Dirigente pro-tempore; tutti rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente dell'Ambito Territoriale di Matera Dott.ssa Rosaria Cancelliere (CF. CNCRSR59T58F052P), domiciliata presso UST Matera alla Via Lucana n.194, giusta autorizzazione (con nota del 6/05/2024 – affare legale 1072/2024) dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta, tutti domiciliati presso UST Matera alla Via Lucana n. 194, in Matera. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente indirizzo pec: uspmt@postacert.istruzione.it

RESISTENTI

CONTRO

Bianchi Emilio

RICORRENTE

OGGETTO: esclusione dalle GPS per mancanza titolo





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Con il presente atto, ritualmente, a mezzo della sottoscritta Dirigente, si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito al fine di contrastare le infondate domande del ricorrente ed ottenerne il rigetto.

Bianchi Emilio è stato docente supplente della scuola secondaria di II grado, classe di concorso A021 - GEOGRAFIA, in servizio presso MTIS002006 - I.I.S."FELICE ALDERISIO"- I.O. STIGLIANO, fino al 07/03/2024, per 2 ore.

Il ricorrente sostanzialmente contesta i provvedimenti amministrativi che lo hanno escluso dalle GPS per mancanza del titolo valido per l'inserimento nelle stesse e, pertanto, con l'odierno ricorso chiede di *"in via cautelare accertare e dichiarare, che il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalle GPS per la provincia di Matera classe di concorso A021, valevole per il biennio 2022-2024 e per l'effetto ordinare al convenuto Ministero l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie da cui risulta essere stato illegittimamente escluso e, conseguentemente, l'immediato ripristino del rapporto di lavoro anticipatamente receduto nel merito, confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e ordinare, altresì, al Ministero convenuto risarcire il docente per un importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito in forza del contratto di lavoro ingiustamente interrotto per il periodo 01.03 2024 e sino all'effettiva reintegra o alla scadenza naturale del contratto (30.06.2024) con riconoscimento, a fini giuridici, dell'intero punteggio per il servizio ingiustamente interrotto"*.

**1. In via preliminare si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
adito**

Il ricorrente contesta provvedimenti amministrativi appartenenti ad una materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, il docente lamenta l'illegittimità di atti finali propri di una procedura assimilabile a quella concorsuale che precede la stipula del contratto di assunzione di natura privatistica.

Come noto, il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato è normato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale: a) da un lato, devolve al giudice ordinario,





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto; b) dall’altro, il comma 4 dell’art. 63 d.lgs. cit. puntualizza che *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*. L’applicazione delle suddette disposizioni legislative ha trovato sostanzialmente continuità a mezzo di una confermata dicotomia tra graduatorie permanenti - oggi ad esaurimento - e graduatorie d’istituto (da qui in avanti anche GI), così come avallata dalla giurisprudenza medio tempore formatasi (rileva, a riguardo, l’arresto dell’Adunanza Plenaria n. 11/2021).

La giurisdizione del giudice amministrativo, di converso, è stata riconosciuta con riferimento alle Graduatorie d’istituto (GI), in virtù della natura concorsuale, rectius comparativa, a tutti gli effetti, a monte del conferimento degli incarichi a tempo determinato, cui le stesse risultano funzionali.

La Corte regolatrice, con la sentenza n. 21198/2017 (conforme, Consiglio di Stato, ex pluribus, Sez. VI, n. 3414/2019, e A.P., n. 11/2011) ha enucleato gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165/2001, ovvero: a) il bando iniziale; b) la fissazione dei criteri valutativi dei titoli; c) la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati; d) la formazione di una graduatoria finale. È doveroso puntualizzare, la presenza di tali requisiti in capo alle GPS, che, pertanto, devono essere inserite nel genus delle procedure concorsuali/comparative.

Sul punto le GPS non possono essere assimilate assolutamente alle GAE.

Ad avallo di quanto sopra, si evidenzia che l’O.M. n. 112 del 2022 è intervenuta sulla disciplina delle procedure di istituzione/ricostituzione sia delle GPS sia delle GI. Le prime sono elenchi di insegnanti costituiti sulla base dei criteri ivi definiti, suddivisi per ambito provinciale, e sono utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno). Rispetto alle GI, l’O.M. n. 112/2022 ha previsto che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate per l’inclusione nelle GPS e che l’aspirante





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, giusta art. 11 della menzionata ordinanza ministeriale.

La natura concorsuale delle GPS è rinvenibile alla stregua dei requisiti enucleati in via pretoria per la contestuale presenza: a) di un bando, rinvenibile nell'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 come integrata, ai sensi dell'art. 7, dal provvedimento di fissazione dei termini di presentazione delle candidature; b) di criteri valutativi dei titoli, previsti puntualmente nelle dieci Tabelle allegate alla menzionata o.m. n. 112/2022; c) della *“commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati”*: sebbene, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 112 del 2022, venga stabilito che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate, valga rilevare che *“la procedura di valutazione è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”* (art. 2 comma 4-ter del d.l. 8.4.2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2020 n. 41). È agevole rinvenire, allora, negli Ambiti Territoriali competenti per provincia e nelle Istituzioni Scolastiche eventualmente delegate, gli Uffici che svolgono la valutazione dei titoli dei candidati; d) delle graduatorie finali, che, in effetti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 112 del 2022; in virtù dell'art. 1 della citata o.m., tali graduatorie restano efficaci per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, cristallizzandosi per il biennio di efficacia.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la giurisdizione del giudice amministrativo è altresì rinvenibile in virtù della presenza di un potere discrezionale che investe la valutazione comparativa dei candidati sulla scorta dei titoli posseduti. A riguardo, con





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

sentenza n. 345/2021, il CGARS ha avuto modo di precisare che *“le modalità di accesso all’insegnamento scolastico rispondono a una duplice esigenza pubblicistica (oltre che a un’innegabile aspirazione personale riconosciuta dall’art. 51 Cost.), l’interesse pubblico a che l’attività didattica sia svolta dal personale meglio qualificato e l’interesse a che il beneficio anche economico che deriva dall’incarico sia attribuito secondo criteri trasparenti, che garantiscano la competizione fra gli aspiranti, secondo un principio generale di cui si trova traccia nell’art. 12 della legge n. 241/1990”*. Pare, dunque, innegabile che il procedimento di costituzione delle graduatorie in questione non si riduca alla *“iscrizione al loro interno, nell’ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento”* (Cons. St. n. 6644/21). Nel mutato assetto introdotto dall’art. 4 commi 6 bis e 6 ter L. 124/1999, l’Amministrazione ha inteso valorizzare i titoli conseguenti a percorsi di accesso selettivi (si pensi, per la scuola secondaria, a Dottorato, Assegno di ricerca, Specializzazione sostegno), introducendo meccanismi premiali che rispondono alla rappresentata ratio di selettiva *“i migliori”* per il conferimento degli incarichi di supplenza, innovando sostanzialmente i punteggi e, financo, la tipologia di titoli valutabili. La procedura informatizzata, rappresentando uno strumento di mera allegazione, non esclude la divisata attività accertativo-valutativa di cui sopra, in quanto rimane preservata l’attività di selezione propriamente detta, da un lato, dalla disciplina di accesso dettata dagli atti presupposti dalla singola graduatoria, dall’altro (ed in linea di necessità dipendenza e subordine logico-fattuale, se non già evidentemente giuridico) dal controllo delle posizioni adottate dai candidati da parte delle istituzioni scolastiche a tanto deputate. Sebbene il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati sia proposto dal sistema informatico, sono gli uffici scolastici provinciali a valutare i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso (art. 8 O.M. n. 112 del 2022).

Nell’ipotesi in cui vengano in rilievo difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti dai candidati, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria, comunicando l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

comunicazione all'interessato. Qualora la verifica afferente all'effettivo possesso dei requisiti posseduti dia esito negativo, il dirigente scolastico comunica all'Ufficio competente la circostanza de qua, ai fini dell'esclusione, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante, dandone comunicazione anche all'interessato al fine di porre in essere le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 (presentazione di scritti e documentazione, accesso documentale et cetera). Ad avallo di quanto sopra, l'art. 6, comma 4, o.m. n. 112 del 2022 statuisce che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione”* e, pertanto, *“l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*. Ragionando a contrario, qualora fosse presente un potere di natura vincolata in capo all'Amministrazione, non sussisterebbe esigenza alcuna di motivare l'esclusione del candidato. L'obbligo di motivazione, già presente nell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ribadito nell'art. 6, comma 4, dell'o.m. n. 112 del 2022, evidenzia la spendita di un potere discrezionale che, risolvendosi in un provvedimento (in tal caso) ablativo, deve esplicitare l'iter logico-giuridico alla base dell'esclusione.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi integrata natura discrezionale del potere in ordine alla procedura selettiva di cui infra e, pertanto, la presenza di un interesse legittimo in capo ai candidati lesi dalla pubblicazione della graduatoria, dalla sua rettifica ovvero dall'esclusione da quest'ultima. Questi ultimi provvedimenti (ricalcolo dei punteggi, rettifica della graduatoria o l'esclusione del candidato) sono stati, a tutta evidenza, emanati all'esito di procedimenti di secondo grado, i quali implicano necessariamente una nuova valutazione comparativa da parte dell'Amministrazione, con annesse le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990.

Tanto atteso, non pare contestabile la circostanza per cui la costituzione delle graduatorie abbia necessariamente luogo all'esito della spendita di un potere - anche latamente - discrezionale dell'Amministrazione, in difetto del quale non ricorrerebbe l'occasione e, soprattutto, la ragione di alcun provvedimento di secondo grado.





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Da quanto precede, pertanto, è evidente la natura concorsuale degli atti contestati perché inerenti a procedure concorsuali.

Inoltre, è evidente anche la natura della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente che è di interesse legittimo non potendo il giudice adito anticipare gli effetti di un potere amministrativo non ancora esercitato.

Da quanto precede, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “*Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi ...*” e, quindi, il giudice munito di giurisdizione è il giudice amministrativo.

2. Sempre in via preliminare si eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio

Ancora in via preliminare, si rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle stesse classi di concorso nelle GPS della provincia di Matera di cui l'attuale ricorrente ne contesta l'esclusione.

Nel caso di specie, difatti, si versa nella situazione giuridica per cui l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente andrebbe, inevitabilmente, ad incidere sulla posizione soggettiva di altri docenti, non coinvolti nell'odierno giudizio, che, pertanto, rivestono la qualità di litisconsorti necessari.

Invero, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un'alterazione dell'ordine delle assunzioni determinando una reazione a catena, dalla quale deriverebbe l'annullamento di altri contratti di supplenza.

Ne deriva l'opportunità di effettuare una notifica ex art. 151 cpc.

La Corte d'Appello di Potenza, nella sentenza n. 259/2018, ha dichiarato la nullità della sentenza di I grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, tanto rifacendosi all'orientamento della Corte di Cassazione.

Ha asserito il Giudice di II grado che parte ricorrente “...non poteva limitarsi a vocare in jus solo l'Amministrazione, ma doveva vocare tutti i colleghi che la precedevano in graduatoria, vertendosi di tema di rapporto plurisoggettivo impositivo di un contraddittorio necessario. È





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

configurabile litisconsorzio necessario, ovunque ricorra una situazione giuridica strutturalmente comune a più soggetti, con la conseguenza che ove l'atto di primo grado non sia stato notificato a tutti i titolari di posizione destinata a mutare o comunque ad essere incisa, in caso di suo accoglimento, il giudice di appello deve rilevare il difetto di integrazione sancire la nullità della pronuncia appellata ex art. 354 c.p.c. *“In materia di procedure selettive ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora la domanda giudiziale sia volta all'affermazione del diritto all'assunzione, in luogo di altri lavoratori, pure inseriti in graduatoria, i lavoratori assunti rivestono la posizione di litisconsorti necessari, nei confronti dei quali deve essere integrato il contraddittorio, in quanto la decisione invocata è destinata a produrre nei loro confronti effetti diretti, in ragione della comunanza della situazione giuridica determinata dall'obbligazione, complessa ma unitaria, assunta dal soggetto, che ha indetto la selezione, nei confronti di tutti coloro che sono inseriti in graduatoria (Sez. L, Sentenza n. 28036 del 16/12/2013). Ed ancora: “In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità de procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione. (Sez. L -, Sentenza n. 988 del 17/01/2017, conf. Sez. L -, Sentenza n. 18807 del 16/07/2018)”*.

3. Sull'insussistenza del fumus

La pretesa del ricorrente è assolutamente destituita di ogni fondamento essendo l'operato della pubblica amministrazione del tutto conforme ai precetti normativi ed immune da ogni vizio.

Con l'O.M. n. 60 del 10/07/2020 viene disciplinata, **in prima applicazione** e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle Graduatorie





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Provinciali per le Supplenze e delle correlate Graduatorie di Istituto nonché l'attribuzione degli incarichi di supplenza per il personale docente ed educativo.

La successiva ordinanza OM 112/2022 disciplina, per il biennio 2022-2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle GPS.

La suddetta O.M.60 prevede, per ciascuna provincia, la costituzione di Graduatorie Provinciali per le Supplenze finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE (graduatorie ad esaurimento), all'attribuzione delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, relativamente ai posti non vacanti ma che si rendano disponibili entro il 31 dicembre e delle relative Graduatorie di Istituto per il conferimento di supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

All'art. 3, commi 2, 3, 6 dell'Ordinanza n. 60/2020 e successiva OM 112/2022 si legge:

c.2. *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.*

c.3. *“Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.*

“c. 6. Le GPS, relative ai posti comuni per la scuola secondaria di I e II grado, distinte per classi di concorso sono suddivise in due fasce così determinate (art. 3 comma 6 dell'O.M. 60/20):

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla Tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

- *possesso dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b del D. Lgs 59/17 (ovvero 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche...;)*
- *abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- *precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*

ii.

Il Prof. Bianchi presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) per la prov. di Matera valide per il biennio 2020-22, disposte dall'O.M. n. 60/2020, tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine.

Successivamente, in data 30.05.2022, presentava istanza di aggiornamento delle suddette graduatorie disposto con O.M. n 112/22 e valide per il biennio 2022-24.

In forza del predetto aggiornamento, il ricorrente veniva individuato dall'Istituto Omnicomprensivo di Stigliano al fine della stipula di un contratto a tempo determinato, per n. 2 ore (Prot. n. 5532 con decorrenza giuridica ed economica dal 18/09/2023 al 30/06/2024).

Allora il Dirigente Scolastico dell'Omicomprensivo di Stigliano, effettuava i controlli previsti dall'art. 8 c. 7 dell'OM 112, a seguito dei quali evidenziava la mancanza del titolo di studio appropriato per l'iscrizione in graduatoria. Pertanto, proponeva all'USP di Matera l'esclusione del docente Bianchi dalle Graduatoria Provinciale per le Supplenze per la classe di concorso A021 per mancanza del titolo di accesso.

L'USP di Matera procedeva poi all'esclusione dalle GPS della prov. di Matera per la classe di concorso A021 con provvedimento prot. n. 26 del 01.03.2024 dall'USR per la Basilicata, Ambito Territoriale di Matera (così come previsto dall'art 8 c. 9 dell'OM 112).

Tale provvedimento (a differenza di quanto asserito dal reclamante, alla pag. 1 in seno all'oggetto del reclamo presentato) risulta notificato ai candidati interessati mediante la





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

pubblicazione sul sito istituzionale, così come riportato in calce nel succitato decreto dirigenziale e, infatti, esso è attualmente ancora disponibile al seguente link https://www.istruzioneematera.it/wp-content/uploads/2024/03/m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO-DECRETIU.0000026.01-03-2024.pdf.

Entrando nel merito dell'esclusione dell'attuale ricorrente è opportuno evidenziare che egli risulta essere in possesso di una **Laurea in Filosofia vecchio ordinamento, conseguita presso l'UNICAL in data 22.11.1991 e il suo piano di studi include 2 corsi annuali di Geografia.**

Il ricorrente è stato escluso perché in possesso di una Laurea in Filosofia vecchio ordinamento che, ai sensi della normativa vigente, non costituisce titolo di accesso all'insegnamento della classe di concorso A021.

Infatti, come chiaramente indicato nel decreto di esclusione del ricorrente, egli è stato escluso perché il suo titolo di accesso non consente l'inserimento nelle GPS di quella classe di concorso.

La materia è attualmente disciplinata dal DPR n. 19 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal DM 259/2017 e relative tabelle allegate che stabiliscono i titoli di accesso all'insegnamento nelle varie classi di concorso ai fini delle procedure concorsuali, nonché di altre procedure di reclutamento.

È utile evidenziare che tale ultimo DPR ha **previsto la revisione e razionalizzazione delle classi di concorso prima esistenti sancendo che “dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 98”. (art 5 c.3) ...**

Il DPR 19/2016 e il successivo decreto correttivo e integrativo DM 259/17, in virtù della revisione-accorpamento delle classi di concorso, definisce nuovi requisiti di accesso all'insegnamento nelle varie classi di concorso, in relazione al titolo di studio, alla completezza del titolo di studio (in termini di corsi annuali o i corsi semestrali/ CFU o titoli





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

aggiuntivi) e anche in relazione alla tipologia di laurea se di vecchio ordinamento, magistrale o specialistica.

Infatti, le tab A e B allegate al DPR 19-2016 /DM 259-17 presentano, nella sezione “requisiti di accesso classi di abilitazione”, 3 colonne che specificano, nel dettaglio, i requisiti di accesso (il titolo di studio necessario nonché gli eventuali CFU/CFA o esami aggiuntivi e titoli aggiuntivi) nel caso di conseguimento del titolo ai sensi :

- 1. del DM 39/98 (vecchio ordinamento)
2. del DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)
3. del DM 270/2004, Lauree magistrali e Diplomi accademici di II livello

Per quanto riguarda il titolo di accesso alla cdc A021, si prevede che

Table with 6 columns: Codice, Denominazione, Titoli di accesso DM 39/1998 (vecchio ordinamento), Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento), Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello, Note, and Indirizzi di studi. Row A-21 ex 39/A Geografia.

Dall'analisi dell'allegato A al DPR 19-2016 /DM 259-17, di cui si riporta l'estratto utile all'oggetto del presente giudizio, si desume che la laurea in filosofia vecchio





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

ordinamento non risulta titolo di accesso alla c.d.c. A021 (prima colonna: titoli di accesso dm 39/98).

Appare evidente che **DPR 19/2017** recepisce solo parzialmente il DM 39/98 in merito ai titoli di accesso alle varie classi di concorso e, nello specifico, **non recepisce (e infatti non sono menzionati) i titoli di ammissione, con validità temporale, indicati nella seconda colonna del DM 39 98: “qualsiasi laurea purchè il piano di studi abbia compreso almeno 2 corsi annuali o uno biennale di geografia”.**

Pertanto, ai sensi del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal DM 259/2017 e relative tabelle, il Bianchi chiaramente non ha titolo di accesso alla cdc A021 (ex 39/A).

DM39/98

Classe di concorso e diploma di abilitazione corrispondente 1	Titoli di ammissione 2	Titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse 3	Insegnamenti relativi alla classe di concorso e di abilitazione 4
39/A. - Geografia.	Lauree in: economia e commercio; geografia; lettere. (1).	Qualsiasi laurea purchè il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi annuali o uno biennale di geografia <i>purchè conseguita entro l'A.A. 1993/1994.</i> Qualsiasi laurea purchè congiunta a: diploma di specializzazione in geografia purchè conseguito entro l'A.A. 1993/1994.	Negli istituti tecnici commerciali <i>per gli indirizzi: amministrativo; per il commercio estero; mercantile.</i> Geografia generale ed economica. <i>per l'indirizzo: giuridico - economico - aziendale</i> Geografia economica. Negli istituti per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere Geografia generale ed economica. Negli istituti tecnici nautici <i>per l'indirizzo: capitani</i> Geografia. Geografia commerciale. <i>per gli indirizzi: costruttori; macchinisti</i> Geografia. Negli istituti tecnici per il turismo Geografia generale, economica e turistica.

(1) Le lauree in *economia e commercio* e in *lettere* sono titoli di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di : geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana. (Vedi Tab. A/4).

13





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Parte ricorrente, inoltre, contesta una presunta applicabilità retroattiva dei requisiti di accesso che avrebbe fatto l'Amministrazione. In realtà l'Amministrazione ha applicato semplicemente le norme vigenti senza alcuna applicazione retroattiva o interpretazione contraria alla norma. È, invece, l'interpretazione del ricorrente che cerca di garantire una vigenza ultrattiva alle norme oltre il chiaro tenore normativo.

Sul punto, inoltre, si evidenzia che la norma invocata da controparte prevedendo una vigenza ultrattiva di una norma precedente deve necessariamente essere interpretata secondo lo stretto tenore letterale non potendo trovare applicazione analogica.

Infatti, l'art. 5 del DM 259/2017 prevede espressamente che *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo** di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 **e presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di Istituto** per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”*.

È, infatti, concettualmente errato parlare di applicazione retroattiva dei nuovi requisiti perché l'art. 5 del DM 259 del 2017 chiaramente si riferisce solo all'inserimento nelle graduatorie di Istituto valide per il triennio 2017/20 e non alle GPS che sono di nuova istituzione.

Con l'art 5 del DM 259/17, in vista delle imminenti procedure di aggiornamento della II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, relativamente al triennio scolastico 2017/2020, in considerazione della necessità di consentire, nell'immediato, l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente e di assicurare il conseguente corretto avvio dell'anno scolastico, il Ministero ha creato un periodo di transizione successivo all'uscita del DPR 19/16 allo scopo di regolare in via definitiva titoli di accesso e CFU richiesti per le classi di concorso della TAB A allegata.





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, si è disposto: “*omissisle procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124,*, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono **disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022**, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.”

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le correlate graduatorie di istituto (G.I.) vengono istituite, per la prima volta, a partire dal biennio 2020-22, con la conseguenza che le Graduatorie precedenti, e per quel che qui interessa, quelle d’Istituto del 2017/20, risultano di conseguenza ormai caducate ed inattuabili. Pertanto, si può affermare che, con l’O.M n.60 del 2020, il Ministero dell’Istruzione ha regolamentato ex novo l’istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e, difatti, all’art. 16 c.6 dispone che “***All’atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.***”

Quanto appena detto è confortato anche da un altro punto di vista della normativa di settore.

L’art. 1 comma secondo del DM 1998 n. 39 individuava i titoli di studi validi per l’ammissione ai concorsi a cattedra, attraverso il quale il docente conseguiva l’abilitazione all’insegnamento. L’abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso il concorso conferiva al docente un diritto non rivedibile all’insegnamento.

I docenti che erano in possesso dei predetti titoli di studio potevano altresì inserirsi nelle graduatorie per le supplenze secondo il previgente ordinamento giuridico (le graduatorie per le supplenze erano gestite direttamente dalle scuole mentre nell’attuale disciplina le graduatorie provinciali per le supplenze sono accentrate a livello provinciale e gestite





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

dall'Ufficio scolastico in collaborazione con le scuole presso le quali i docenti vengono nominati con contratto a tempo determinato).

Il successivo DPR 2016 n. 19, che assurge a rango normativo gerarchicamente superiore rispetto al DM. 39/98, all'art. 5 comma 3 dispone **l'abrogazione espressa** del DM del 30 gennaio 1998 n. 19. **Tale abrogazione implica che allo stato il DM 19/98 non è più vigente e pertanto lo stesso non è più inidoneo a regolamentare situazioni giuridiche che non si sono esaurite durante la vigenza del DM 98/39.**

L'effetto abrogante del DPR 19/2016 impone una riflessione in merito all'efficacia soggettiva della nuova regolamentazione, la quale non va confusa e sovrapposta surrettiziamente con il concetto di retroattività della norma. Infatti, il DPR 19/2016 non è retroattivo, tuttavia limitatamente all'efficacia soggettiva della norma vanno distinte due situazioni differenti tra i docenti che hanno conseguito l'abilitazione concorsuale all'insegnamento e coloro che ne sono sprovvisti.

I docenti, infatti, che hanno conseguito **l'abilitazione concorsuale all'insegnamento** durante la vigenza del DM 39/98 **conservano il diritto ad insegnare in quanto il superamento delle prove concorsuali hanno certificato l'idoneità del docente cristallizzando la situazione di fatto a quella di diritto.**

Diversamente, i docenti che pur essendo inseriti nelle graduatorie per le supplenze all'epoca vigenti, non hanno mai conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il superamento del concorso non hanno cristallizzato e certificato la loro idoneità all'insegnamento.

E, infatti, i percorsi di studio per l'accesso all'insegnamento sono in continua evoluzione per adeguarsi alle mutate esigenze di insegnamento e di miglioramento dell'offerta formativa. Cristallizzare i piani di studio dei docenti a norme di 20 anni prima significherebbe penalizzare la qualità dell'insegnamento a discapito dei discenti.

Allo stato, per i docenti privi di abilitazione non può trovare applicazione il DM 39/98 per la valutazione del titolo idonei all'insegnamento perché lo stesso non è più vigente essendo stato abrogato espressamente dal DPR 19/2016. **Infatti, tutte le situazioni che non si sono esaurite durante la vigenza del DM 39/98 sono attualmente regolate dal DPR 19/2016.**





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

La già menzionata conclusione è inoltre quella più logica e coerente con il sistema. Infatti, la ratio dell'abrogazione è quella di semplificare, razionalizzare e snellire la normativa.

Vieppiù, il legislatore lungimirante ha disposto all'art. 3 comma 2 e all'art 5 comma 1 che l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento prevista dal DM 39/98 costituiscono titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami o ai percorsi di tirocinio formativi. In tal modo, **il legislatore ha permesso ai docenti per i quali la nuova normativa aveva rivisto e rivalutato i titoli idonei all'insegnamento, di regolarizzare la propria posizione** come presupposto per continuare ad esercitare la professione di insegnante. A tal proposito, si evidenzia che sia il concorso per titoli ed esami che i percorsi di tirocinio formativo prevedono prove che consentono di certificare l'idoneità all'insegnamento e consentono di superare il gap tra la vecchia e la sopraggiunta normativa.

Ad avvallare la suddetta interpretazione interviene altresì il dm 2017 n. 259. L'art 5 del DM 2017 n. 259 dispone infatti, *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 ... ”*.

Infine, la circostanza che il docente è stato inserito prima nelle graduatorie di istituto e successivamente con l'abrogazione di queste nelle GPS, è del tutto ininfluenza in quanto l'Amministrazione **laddove persiste una situazione di illegittimità deve intervenire in autotutela al fine di ripristinare la legalità e cassare la violazione della normativa.**

Pertanto, in questa sede appare inappropriato parlare di retroattività, in quanto le conseguenze giuridiche che ne derivano in merito alla regolamentazione del caso concreto derivano dall'effetto dell'abrogazione normativa e non della retroattività della norma.

Per quanto riguarda le FAQ citate da controparte oltre alla circostanza che esse si riferiscono ancora una volta alle graduatorie di istituto, in questa sede di contesta completamente il loro pregio giuridico.





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Esse, infatti, non hanno alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti o all'amministrazione un onere di consultazione.

Sul punto si fanno proprie le argomentazioni del Tar Lazio, sentenza n. 904/2021 “Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione sia viziata da eccesso di potere per difetto istruttorio e per erronea valutazione dei fatti e che pertanto lo stesso debba essere rettificato, in quanto non è imputabile alla ricorrente alcuna responsabilità sulla indicazione in sede di compilazione della domanda di un codice diverso da quello riportato nella richiamata FAQ. Difatti in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione. “Va subito chiarito che le FAQ (frequent asked questions) non hanno alcun valore normativo e tantomeno integrativo di un bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego (come si è surrettiziamente affermato, talvolta in senso di sostegno alle tesi sostenute da parte degli odierni appellanti, talaltra nel senso di non assumere alcun rilievo utile a considerare legittimo il comportamento assunto nella specie dall'Ufficio regionale scolastico per le Marche), rappresentando una mera risposta ad un quesito circa la interpretazione delle disposizioni recate dal bando e dunque inidonea ad integrare o modificare il contenuto della legge speciale di concorso, né recante alcun valore innovativo rispetto al contenuto del bando e, come tale, giuridicamente inadatta a suscitare alcun legittimo affidamento circa la descritta interpretazione delle regole del bando. Tanto meno il contenuto di una FAQ può “condizionare” lo scrutinio del giudice circa la legittimità o meno del comportamento osservato dall'amministrazione e che viene contestato nella sede contenziosa” (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473.)

4. Sull'insussistenza del *periculum*

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova che giustifichi l'istanza cautelare.





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Egli, infatti, lamenta la lesione di diritti che possono essere tutti soddisfatti con la tutela ordinaria che, se dovesse ritenere fondate le ragioni del docente, può riconoscerne gli effetti giuridici ed economici.

Quello lamentato dal docente non basta a fondare la tutela cautelare d'urgenza.

Inoltre, un improbabile e non provato danno di natura esclusivamente monetaria non può fondare un provvedimento cautelare.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova che sostenga il pregiudizio come imminente o irreparabile. Invero, nel caso che qui ci occupa, danno non sembra sussistere, in quanto parte ricorrente si limita ad affermarlo in maniera apodittica, ma si guarda bene dal precisarne i contenuti e dal fornire alcun elemento da cui dedurre un pregiudizio concreto ed irreparabile.

Manca quindi il *periculum*, quale deve essere accertato e considerato oggettivamente, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale, reale ed obiettiva di grave entità e non ad un giudizio soggettivo del ricorrente (DINI – MAMMONE, I provvedimenti d'urgenza, 1997, 304 – 305).

Inoltre, va rimarcato che l'analisi va condotta secondo il modulo dell'istanza cautelare che necessita della irreparabilità del pregiudizio. La giurisprudenza, inoltre, ha escluso che la irreparabilità sia da considerarsi *in re ipsa*.

Il *periculum in mora* ha, tra l'altro, anche autonomia dal *fumus* (con riferimento al quale anche non sono offerti gli elementi di prova). Il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris* rappresentano due condizioni necessarie per la concessione della misura cautelare, la sussistenza delle quali deve essere oggetto di un'autonoma e distinta valutazione.

Si è detto che è in contrasto con la struttura e la funzione propria della tutela cautelare il ricorso che esprima atrofizzazione del giudizio sul *periculum in mora* (Cerino Canova, I provvedimenti d'urgenza nelle controversie di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 1981, 122 e segg. ed ora, in Studi di diritto processuale civile, Padova, 1992, 592 e segg. e spec. 605; Verde, Considerazioni sul procedimento d'urgenza (come è e come si vorrebbe che fosse), in I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, Napoli, 1979, 408 e segg.).

In difetto, nelle prospettazioni delle parti prive di rigore e prova sul *periculum*, si avrebbe l'effetto di determinare la progressiva assimilazione della tutela d'urgenza alla pronuncia di





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

merito, provocando in tal modo uno snaturamento della tutela cautelare, la quale finirebbe col perdere le sue peculiari caratteristiche.

Il Tribunale di Bologna in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* ha chiarito che “[...] *secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della prova del periculum va dimostrato, concretamente, e, caso per caso, la ricorrenza di particolari condizioni e circostanze tali da non consentire tutela diversa da quella cautelare per il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile. Tale pericolo non può discendere automaticamente da un qualunque atto datoriale assunto illegittimo né dalla circostanza che il relativo giudizio ordinario è verosimile che verrà definito in tempi lunghi. Appare, di converso, più conforme al dettato normativo una valutazione del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, insuscettibili di valutazione in forma economica, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.(...).*”

Per consentire una tale verifica è però indispensabile che in ricorso si indichino dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire un'adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudice di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto poi l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.” (Tribunale di Bologna, Decreto di rigetto n. cronol. 209/2020 del 14/01/2020).

Sul punto, inoltre, si fanno proprie anche le considerazioni del Tribunale di Matera che, nell'ordinanza cautelare dell'08/11/2020, RG 1020/2020, Dott.ssa Quartarella, così ha disposto: “... *venendo in considerazione un danno suscettibile di ristoro solo per equivalente*





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

monetario, la domanda avanzata dalla ricorrente non può trovare ingresso in sede di azione ex art. 700 c.p.c., poiché difetta il requisito della irreparabilità, che si verifica allorquando (per sua natura o particolare connotazione nel caso concreto) il danno non possa essere adeguatamente ed interamente rifiuto per equivalente, cioè mediante assegnazione di somme di danaro a titolo risarcitorio, al termine dell'ordinario giudizio di merito. Tanto più si nega l'irreparabilità del pregiudizio, quando, come nel caso di specie, la lesione prospettata dall'istante sia già all'origine di natura patrimoniale, ben potendo ricorrere, in tali casi, alla tutela in forma specifica, mediante attribuzione di somme di danaro a titolo risarcitorio, oltretutto "ex officio" compensando il danneggiato anche della perdita di potere d'acquisto della moneta, e del maggior danno subito per l'indisponibilità del tantundem tra la data dell'illecito e quella di accoglimento della domanda, mediante applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (v. Tribunale Palermo 03/08/2016). La tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento, quale, ad esempio, quello monitorio (v. Tribunale Bari sez. I, 30/06/2009)".

Alla luce di quanto innanzi, voglia l'adito Giudice così provvedere:

- In via preliminare, eccepire il difetto di giurisdizione;
- Sempre in via preliminare eccepire la mancata integrazione del contraddittorio;
- Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.





Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana n.194 – 75100 MATERA

Con spese vinte.

Matera, 13/06/2023

LA DIRIGENTE

Rosaria CANCELLIERE

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

22

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzioneematera.it

Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata

Firmato Da: CANCELLIERE ROSARIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 34db84b78b6836c6
Firmato Da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 387bb7b1f8c11d69

